

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 4 dicembre 2014 - n.75
Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, successivamente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6 del d.l. 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2015, n. 71 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 7 del d.l. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164;

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012», pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 con il quale:

- Lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- I presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- È stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;

Visti altresì:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2^a del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;
- Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 - articolo 3 bis come modificato dall'art. 6 sexies del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 9 quater del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 che:

al comma 8:

- autorizza, modificando l'art. 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- prevede che i comuni non ricompresi in unioni stipulino, ai fini dell'applicazione della disposizione, apposite convenzioni con le unioni o fra di loro.
- prescrive che l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012
- stabilisce che Il riparto fra i comuni interessati debba avvenire previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.

al comma 9:

- stabilisce che all'onere complessivo conseguente pari ad euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016 si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato d.l. n. 74/2012 nell'ambito della quota assegnata a

ciascun Presidente di Regione;

- il comma 367 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014 n. 164, il quale prevede che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo»;

Dato atto che in base all'applicazione di quanto disposto all'art 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 come modificato dall'art. 6-septies comma 1. della citata Legge 71 del 25 giugno 2012 e dall'art. 7 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 le risorse assegnate al Commissario delegato per la Regione Lombardia per il ricorso personale integrativo con contratti di lavoro flessibile sono quantificate, giusta applicazione della quota percentuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 per Regione Lombardia, come limite massimo: in euro 1.000.000 per il 2015 e 1.000.000 per il 2016;

Richiamate:

- l'ordinanza n. 32 del 19 novembre 2013 con la quale si è espressa intesa per il riparto tra i Comuni interessati di quota delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 sull'accordo sottoscritto dai comuni attraverso il quale i comuni sottoscrittori hanno assunto, nel dicembre 2013 e sino al 31 dicembre 2014, n.15 unità di personale a supporto degli uffici tecnici comunali particolarmente impegnati per le pratiche edilizie per la ricostruzione;
- l'ordinanza n. 55 del 17 luglio 2014 con la quale si è espressa ulteriore intesa per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore quota delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 sull'accordo sottoscritto dai comuni attraverso il quale i comuni hanno assunto, nell'agosto 2014 e sino ad aprile 2015, ulteriori n. 11 unità di personale;

Preso atto che con nota del 25 novembre 2014 (prot. C1.2014.0005769 del 3 dicembre 2014) i Sindaci dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di cui all'ordinanza 32/2013:

- segnalano che stante il permanere del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi legati all'attività di ricostruzione post emergenziale risulta necessario provvedere alla proroga dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel dicembre 2013 sino al 31 dicembre 2016;
- sottopongono, ai fini dell'acquisizione della intesa, l'«Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto a dicembre 2013 di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dall'art. 6 - sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74» allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto altresì che tramite il suddetto Accordo i comuni hanno concordato di prorogare i contratti di che trattasi per n. 15 unità di personale sino al 31 dicembre 2016 ed hanno stimato la spesa massima prevista (considerando il valore mensile delle remunerazioni lordo dal personale inquadrato in categoria D, posizione economica D1 oltre rateo tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) in complessivi 1.200.000 Euro;

Ritenuto di dover recepire quanto rappresentato dai Sindaci e rilevato che la spesa prevista nell'accordo rientra nelle previsioni massime consentite dall'articolo 3-bis, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;

Dato atto che alla spesa conseguente si provvederà mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del d.l.n.74/2012;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

1. di esprimere intesa all' «Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto a dicembre 2013 di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dall'art. 6 – sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74» allegato parte integrante e sostanziale al presente

2. i provvedere al finanziamento della spesa per la proroga dei contratti del personale integrativo assunto a tempo determinato, quantificate nell'Accordo parte integrante e sostanziale al presente atto nel limite massimo di:

- 600.000 euro per l'annualità 2015;
- 600.000 euro per l'annualità 2016

a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74, convertito con modificazioni in legge 122 del 1^a agosto 2012;

3. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

_____ • _____

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale (assunto a dicembre 2013) di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dell'art. 6 - sexies comma 1 del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74

PREMESSO CHE

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis.

DATO ATTO CHE

fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato in data 28 settembre 2013 un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'art. 6

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

sexies del d.l. 43/2013 convertito in legge 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma sottoscrittori del presente accordo

DATO ATTO CHE

l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016;

l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 95% delle risorse all'Emilia Romagna, il 4% alla Lombardia e l'1% al Veneto (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012);

DATO ATTO CHE

l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa e il Commissario delegato così come stabilito dall'articolo 6-sexies che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO CHE

i comuni di cui sopra hanno stipulato in data 2 settembre 2013 una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, nella quale si rimanda a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

DATO ATTO CHE

il Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila ai sensi della Convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale, per conto dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, ha svolto procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali);

RISCONTRATO CHE

sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni effettuate dal Comune di Gonzaga in data 08/10/2013 e che l'effettuazione delle assunzioni a tempo determinato sono state subordinate al provvedimento dell'Autorità commissariale di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate a sostenere tali assunzioni;

RISCONTRATO CHE

i Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma hanno sottoscritto in data 2 settembre 2013 un Accordo con il Commissario Delegato della Regione Lombardia per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 e le conseguenti modalità di utilizzo per gli anni 2013 e 2014;

RISCONTRATO CHE

in attuazione dei contenuti del suddetto Accordo del 2013 i Comuni sottoscrittori hanno provveduto ad effettuare le assunzioni del personale integrativo, previo sorteggio, in seduta pubblica, dell'ordine di priorità da dare ai Comuni nell'accesso alle graduatorie e che tale ordine è stato impiegato, in relazione ai profili professionali e al numero di dipendenti richiesto, al fine dello scorrimento delle graduatorie;

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

il predetto Accordo prevede la possibilità, ove permangano le condizioni, di prorogare la scadenza dei citati contratti a tempo determinato oltre il 31/12/2014

VALUTATO CHE:

gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo e l'attività di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento;

CONSIDERATO CHE

in tale situazione, al fine di consentire l'evasione di tutti gli adempimenti connessi alla ricostruzione post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario provvedere alla proroga dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel dicembre 2013

CONSIDERATO CHE

le attività cui dovranno essere destinate tali risorse di personale a tempo determinato assunte a dicembre 2013 sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alle rendicontazioni delle opere provvisorie e, segnatamente, degli interventi finanziati dal Fsue, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

VALUTATO CHE

si ritiene necessario confermare l'attribuzione del personale fra i Comuni sottoscrittori del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma:

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

CONSIDERATO CHE

in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2015 ed euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2016;

CONSIDERATO CHE

l'importo massimo assegnabile ai comuni per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto a dicembre 2013 è di euro 600.000 (seicentomila/00) per il 2015 e di euro 600.000 (seicentomila/00) per il 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA I COMUNI DI

Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco,
Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso,
Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA

ART. 1 – Finalità e oggetto

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione del personale integrativo assunto a dicembre 2013 con contratti di lavoro flessibile a tempo determinato e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo per gli anni 2015 e 2016.
3. La durata dei contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente sarà prorogata per ulteriori due anni, nel limite massimo dei 36 mesi complessivi previsti dalla vigente normativa, e comunque non oltre il 31/12/2016.

ART. 2- Impiego del personale

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo di

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

cui all'articolo precedente assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
- b. Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
- c. Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle ricostruzioni di immobili utilizzati per le attività produttive;
- d. Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
- e. Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
- f. Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
- g. Informazione e assistenza al pubblico;
- h. Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
- i. Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

ART. 3- Distribuzione del personale

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di confermare i fattori di ripartizione e dimensionamento individuati nel predetto Accordo del 2 settembre 2013.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo di cui all'articolo 1 assunto a tempo determinato è pertanto così distribuito:
 - a. Moglia: n. 2 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
 - b. Gonzaga: n. 2 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

- c. Quistello: n. 2 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
- d. San Benedetto Po: n. 1 istruttore direttivo tecnico -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
- e. Pegognaga, Motteggiana: n. 1 istruttore direttivo tecnico -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
- f. Poggio Rusco, Felonica, Magnacavallo, Sermide, Villa Poma: n. 2 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
- g. S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 4 istruttori direttivi tecnici -cat D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali.

Le parti sottoscrittrici del presente accordo si riservano la facoltà, nella vigenza del medesimo, di rivedere detti riparti alla luce dell'andamento degli adempimenti di cui all'art. 2 e del carico di lavoro degli uffici.

- 3. I comuni citati nei punti d), e) gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto dalla Convenzione allo scopo stipulata.
- 4. I singoli comuni (o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione) utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione, a cadenza bimestrale, delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale per quanto riguarda solo la retribuzione fondamentale.
- 5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
- 6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente in relazione alle attività previste dalla convenzione.

ART. 4- Assegnazione e gestione del personale

- 1. Ogni rapporto gestionale e giuridico con il personale integrativo di cui all'articolo 1 assunto a tempo determinato è di esclusiva competenza dell'ente con cui è stato sottoscritto il contratto di lavoro.

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

ART. 5- Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato

1. Le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato ammontano a:
 - a. Annualità 2015: limite massimo € 600.000,00 (seicentomila/00), considerando 15 assunzioni per 12 mesi compresa tredicesima.
 - b. Annualità 2016: limite massimo € 600.000,00 (seicentomila/00), considerando 15 assunzioni per 12 mesi compresa tredicesima.
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat D, posizione economica D1, oltre al rateo e la tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali.

ART. 6- Attività di supporto ai comuni non assegnatari delle risorse umane e finanziarie

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di ricostruzione.
2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori dei servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Villimpenta, Bagnolo san vito, Roncoferraro, Castel d'Ario, Castelbelforte, Porto Mantovano, Rodigo

**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

Gonzaga	Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Suzzara, Virgilio, Commessaggio, Sabbioneta, Viadana, Castellucchio, Curtatone, Marcaria,
Quistello	Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Serravalle a Po, Sustinente, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;
4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

ART. 7- Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

ART. 8- Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di FELONICA

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA



**Accordo per proroga
del personale con contratto tempo determinato assunto a dicembre 2013**

Il Sindaco di MOTTEGGIANA

Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE

Il Sindaco di VILLA POMA

The image contains several handwritten signatures and official seals. The seals are circular and contain the text 'COMUNE DI' followed by the municipality name. The signatures are written in black ink over the printed text of the municipalities. The seals are: 1. Motteggiana (top left), 2. Pegognaga (top right), 3. Poggio Rusco (middle right), 4. Quingentole (middle right), 5. Quistello (middle right), 6. San Benedetto Po (middle left), 7. San Giacomo delle Segnate (middle right), 8. San Giovanni del Dosso (middle right), 9. Schivenoglia (middle right), 10. Sermide (middle right), 11. Villa Poma (bottom left).